



VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA

L'anno 2022, il giorno 03 del mese di maggio, alle ore 18.00, presso la sede operativa di P.zza XX Settembre 1G-Livorno, si è riunita, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Integrazione dell'art.17 dello Statuto dell'Associazione

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.9 del vigente statuto sociale la Sig.ra FIERLI ALESSANDRA, verbalizza la Sig.ra DI CECCA MARIA ROSA.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi e per effetto di quanto previsto dall'art. 7 dello statuto rileva che la stessa è regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea, con la presenza del quorum dei $\frac{3}{4}$ dei soci, risultando presenti 11 soci, come da foglio firma che si conserva agli atti dell'associazione.

Quindi il Presidente dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Dopo aver illustrato l'oggetto della convocazione, il Presidente rende noto ai soci convenuti che il Comune di Livorno, durante il controllo per iscrizione dello Statuto nel RUNTS, ha rilevato che l'art.17 dello Statuto stesso non risulta conforme ai dettami del Codice di Terzo Settore, in quanto non prevede le modalità per esaminare i libri associativi da parte degli associati.

Si rende pertanto necessario dover procedere alla integrazione del medesimo articolo che si propone di sostituire con il testo seguente:

"ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- ove presenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, e il libro delle adunanze e deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dei rispettivi medesimi organi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi **tramite richiesta scritta da sottoporre al Presidente, contenente l'indicazione esatta dei documenti da esaminare."**



Tutti gli altri articoli dello Statuto rimarranno invariati.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimersi e l'Assemblea con voto unanime

delibera

di approvare l'integrazione dell'art 17 dello Statuto come proposto dal Presidente stesso.

Il Presidente comunica che si attiverà per il deposito dello Statuto così integrato presso l'Agenzia delle Entrate e per tutte le ulteriori formalità necessarie.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'Assemblea si chiude alle ore 19.00, dopo la lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

DI CECCA Maria Rosa

Maria Rosa Di Cecca

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 5/5/2022

Al n° 1421 Serie TU

Ricorso € ESENTE

L. Operatore



Il Presidente

FIERLI Alessandra

Fierli Alessandra

Associazione RANDI
Il Presidente

STATUTO

ASSOCIAZIONE RANDI APS ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una **associazione** avente la seguente *denominazione*:

"ASSOCIAZIONE RANDI APS ETS"

da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di LIVORNO e con *durata illimitata*.

L'acronimo ETS verrà utilizzato e sarà integrato automaticamente nella denominazione sociale solo dopo l'iscrizione al registro unico del terzo settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate e dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle/dei proprie/i associate/i o delle persone aderenti agli enti associati:

Scopo e finalità:

L'Associazione si basa sulla democraticità della struttura e le cariche associative sono elettive e gratuite. L'associazione è aperta al contributo e alla collaborazione di persone o enti che si

11/6
Oliviero Peracchi

riconoscono in ogni convinzione ideologica o confessione, che però ne condividano lo stile, gli scopi ed i principi.

Scopo dell'associazione è favorire una cultura dell'accoglienza e della solidarietà attraverso la promozione di: - iniziative culturali e sociali che favoriscano la lotta alle discriminazioni e alla rimozione di pregiudizi, l'incontro e la conoscenza reciproca, lo scambio culturale e sociale; -azioni di supporto e sostegno per le persone migranti e/o straniere in difficoltà.

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo prevalente e determinante di volontari, e di persone adeguatamente formate sui temi della violenza di genere, dell'accoglienza e dell'integrazione.

Attività:

L'associazione promuove le seguenti attività di ordine generale previste dal co. 1, art. 5 Cts:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Stef. Ranaldi

- p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106
- q)** alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Anche per l'attuazione delle dette attività generali l'associazione in particolare intende:

- promuovere azioni volte al contrasto, alla rimozione e prevenzione di ogni forma di violenza di genere, quale la violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica, compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, le mutilazioni genitali femminili e la prostituzione forzata finalizzata allo sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio e matrimoni forzati;

Stefania Randi

- intervenire nel supporto, sostegno, tutela delle persone anche minori, che sono sottoposte a situazioni di violenza e/o di tratta, quest'ultima intesa come lo spostamento di una persona da un luogo all'altro per mezzo dell'uso della forza o di altre forme di coercizione al fine dello sfruttamento, e in particolare nel sostegno delle donne vittime di tratta finalizzata alla prostituzione coatta;
- promuovere, anche con la realizzazione di convegni o spettacoli ricreativi, azioni volte al contrasto, alla rimozione e prevenzione di ogni forma di discriminazione di genere, volte alla diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo e alla valorizzazione della condizione femminile, con una particolare attenzione alle donne migranti e/o straniere;
- aiutare sul piano economico, sociale, e relazionale le persone migranti e/o straniere in difficoltà, in particolare supportandole nella fase di inserimento e di integrazione nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro;
- collaborare con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio per informare e sensibilizzare la cittadinanza sui temi e le problematiche relative all'immigrazione e alla violenza di genere e per costruire una società multietnica e pacifica;
- gestire casa/e di accoglienza e casa/e rifugio per donne e minori vittime di tratta e/o di violenza che necessitano di un luogo di fuga o rifugio e/o protezione;
- gestire Centro/i Antiviolenza in cui fornire servizi di ascolto e sostegno alle donne in difficoltà, e in particolare alle donne sottoposte a situazioni di violenza offrendo consulenza legale, affiancamento nella fruizione dei servizi pubblici e privati, sostegno psicologico;

file donne

- promuovere azioni di sensibilizzazione e di formazione sui temi legati alla violenza di genere, alla tratta di esseri umani, alle pari opportunità in collaborazione con altre associazioni ed enti locali;
- proporre attività informative, di orientamento e di accompagnamento, in merito ai servizi pubblici disponibili, alla ricerca del lavoro, ai servizi sanitari ecc., rivolte alle persone migranti e/o straniere;

Lo scopo sociale verrà inoltre conseguito mediante la promozione e l'organizzazione e la gestione di quant'altro sia utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo stesso, ivi compresa la cura e la gestione di attività di supporto ad iniziative promosse da Enti, Associazioni ed imprese, l'erogazione di contributi a favore di istituzioni pubbliche e private, la richiesta di contributi ad enti associazioni ed Imprese pubblici o privati, sia nazionali che esteri o sovranazionali, anche mediante la partecipazione a bandi o progetti.

Ove fosse opportuno per la migliore tutela dello scopo sociale, l'associazione si potrà costituire parte civile in sede penale, nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente al riguardo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice di terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Fior. Donade

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, che possono proporre ricorso all'assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento del diniego.

Off. Randi

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto (salvo quanto previsto dall'art.19 del presente statuto nel rispetto delle vigenti normative);
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea su proposta del consiglio direttivo a voto segreto, dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Vice Presidente (eventuale)
- l'Organo di controllo (eventuale)

Prof. Leonardo

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, (anche via raccomandata a mano o e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (in giorno diverso dalla prima) e l'ordine del giorno, consegnata o spedita all'indirizzo postale o mail risultante dal libro degli associati, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto di esercizio, in osservanza della normativa vigente.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

In caso di necessità o qualora l'organo amministrativo ne ravvisi l'opportunità l'assemblea potrà svolgersi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che sottoscriveranno il relativo verbale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi;*

Off. del. Denon de

- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati e sui ricorsi contro il diniego di ammissione;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Off. di Segreteria

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Prof. Senoude

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente (ed eventualmente il Vice Presidente) è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente*, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Prof. Menzies

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

ricev. Senou de

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere, nelle forme previste dalle vigenti normative anche in relazione al volume delle entrate annuali, il *bilancio di esercizio*, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art.2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate superano i limiti di legge previsti per questo adempimento (attualmente 100 mila euro annui), l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti di legge previsti per questo adempimento (attualmente 1 milione di euro annui), l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ove presenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, e il libro delle adunanze e deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dei rispettivi medesimi organi.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi tramite richiesta scritta da sottoporre al Presidente, contenente l'indicazione esatta dei documenti da esaminare.

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e succ.mod.

Foto. Randi

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura*, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di legge previsti dal codice del terzo settore in relazione alla tipologia dell'associazione (attualmente non più del 50% dei volontari o del 5% degli associati).

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Off. del Terzo settore

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato il 5/5/2022

Al n° 1421 Serie TL

Riscosso € ESENTE

Il Dirigente


